



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

D.D.L. concernete "Disciplina del regime in deroga in attuazione della Direttiva 79/409/CEE" relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

Relazione

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di adeguare e armonizzare alla Direttiva 79/409/CEE (c.d. Direttiva Uccelli) la normativa regionale in materia di prelievo venatorio, la legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e s.m.i.

La citata Direttiva, concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici viventi, al fine di assicurarne la protezione, la gestione, la regolazione e disciplinarne lo sfruttamento, detta agli artt. 5, 6, 7 e 8 prescrizioni rigorose e puntuali in materia di prelievo venatorio.

A tale regime vincolistico, in base a quanto previsto al successivo art. 9, gli Stati membri possono derogare, solo ed esclusivamente nel caso in cui non sussistano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:

- a) nell'interesse della salute e sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della riproduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in "piccole quantità".

Sempre l'art. 9 della Direttiva, secondo comma, stabilisce, tra l'altro, che le deroghe non possono essere concesse senza specificare le condizioni di rischio, le circostanze di luogo e i soggetti che sono autorizzati ad applicarle. Inoltre, la procedura predisposta per l'accertamento e la dichiarazione deve prevedere la consultazione obbligatoria di un'autorità scientifica qualificata e occorre dimostrare di aver tenuto in debito conto l'esistenza di soluzioni alternative all'adozione della deroga stessa.

Il legislatore statale, con l'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221, al fine di armonizzare la disciplina interna con quanto disposto dalla Direttiva, ha introdotto l'art. 19bis della legge quadro n. 157/1992, stabilendo che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, conformandosi alle prescrizioni e alle finalità previsti nella stessa Direttiva, nonché a quelle indicate nella medesima legge. Con tale modifica alla legge quadro, le Regioni sono quindi legittimate a introdurre un



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

regime derogatorio all'interno del preciso quadro tracciato dalla norma comunitaria e da quella statale.

Il disegno di legge proposto, infine, tiene conto delle interlocuzioni intercorse con la Direzione generale Ambiente della Commissione Europea e con il Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relative alle problematiche riscontrate in sede di applicazione della legge regionale 13 febbraio 2004, n. 2, e al contenimento delle popolazioni degli uccelli ittiofagi.

Il disegno di legge, di complessivi 7 articoli, stabilisce:

Art. 1 Finalità

Disciplina, in modo uniforme rispetto alla Direttiva, le deroghe possibili.

Art. 2 Attuazione

Nel caso in cui si debba procedere, per casi effettivamente eccezionali, al prelievo venatorio in deroga, questo articolo stabilisce in conformità alla Direttiva 79/409/CEE le 3 modalità di attuazione della deroga stessa.

Art. 3 Procedura

Viene compiutamente regolata la procedura per addivenire all'autorizzazione del prelievo in deroga di cui all'art. 2.

Art. 4 Comunicazioni

È prevista la raccolta dei dati e la redazione di una relazione da trasmettere alle Amministrazioni statali competenti.

Art. 5 Controlli e sanzioni

Stabilisce la titolarità delle attività di vigilanza e richiama gli articoli della L.R. n. 23/1998 per quanto attiene le sanzioni e le modalità di irrogazione delle stesse.

Art. 6 Limitazioni

Il prelievo in deroga non può riguardare specie in forte diminuzione, anche se non inserite negli elenchi delle specie particolarmente protette e conferma l'esclusione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) dalla possibilità di prelievo in deroga.

Art. 7 Abrogazione e norma finale

Viene abrogata la norma regionale in procedura di infrazione (L.R. n. 2/2004) e date le disposizioni per la pubblicazione ed entrata in vigore della presente legge.